



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SALLEMI, ZEDDA, FALLUCCHI, CALANDRINI,
BUCALO, PETRENGA, ROSA, RUSSO, RAPANI, RASTRELLI, SPINELLI,
FAROLFI, SPERANZON e MARCHESCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2025

Istituzione del Cammino nazionale dell'arte rupestre

ONOREVOLI SENATORI. – La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro, in Portogallo, il 27 ottobre 2005, e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133, amplia il concetto di patrimonio culturale a tutti quegli aspetti rinvenibili nell'ambiente che sono il risultato di un rapporto nel tempo tra l'uomo e i luoghi in cui esso è presente, ha vissuto o attraversato, estendendo la protezione a paesaggi ed elementi geologici e biologici. Sono oltre 200 i siti di arte rupestre aperti al pubblico nel continente europeo (Italia, Norvegia, Portogallo, Svezia, Georgia, Azerbaijan e, soprattutto, in Francia e Spagna). L'arte rupestre preistorica è l'arte dei primi europei. Sin dal riconoscimento scientifico della Grotta di Altamira del 1902, l'arte preistorica ha rappresentato una risorsa culturale e turistica rilevante per l'Europa, in quanto prima importante espressione culturale, sociale e simbolica dell'umanità.

La citata Convenzione quadro considera i beni culturali per il loro valore intrinseco e come risorsa per la crescita culturale e socio-economica delle comunità dei comuni nei quali tali beni sono presenti, caratterizzandone il territorio e conferendo loro un valore aggiunto, spendibile anche in termini di attrazione turistica e di sviluppo della filiera dell'ospitalità, con le relative attività e servizi di accoglienza, alloggio, ristorazione, senza arrecare nocumento ai beni stessi. Promuove, inoltre, una gestione partecipativa e un ruolo attivo delle comunità che hanno ereditato tali beni, le quali diventano centrali nella tutela e valorizzazione dei siti, compresi quelli rupestri, in quanto espressione dell'antichità delle stesse comunità, di un

passato che può essere stato importante o glorioso, dei loro valori, delle loro credenze e tradizioni.

Ogni anno oltre tre milioni di visitatori si recano nei luoghi in cui i primi abitanti del continente europeo hanno coscientemente voluto lasciare una traccia della loro presenza o del loro passaggio attraverso ciò che ora chiamiamo arte rupestre, ricca di simbolismi religiosi, forme schematiche, figure astratte, immagini stilizzate di persone, animali, piante e oggetti, rese con dipinti, graffiti o impronte sulle pareti di grotte e caverne, affioramenti rocciosi all'aperto, insediamenti abitativi e costruzioni megalitiche.

Con l'articolo 1 della citata Convenzione, le Parti contraenti convengono di riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'eredità culturale, di sottolineare che la conservazione e l'uso sostenibile dell'eredità culturale hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita, e di adottare le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione medesima al fine di garantire una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati coinvolti.

Finalità del presente disegno di legge è la predisposizione di un elenco nazionale dei beni e dei siti rupestri presenti in ciascuna regione e l'istituzione del « Cammino nazionale dell'arte rupestre », beni identitari da conoscere, studiare, preservare e di cui divulgare l'esistenza e l'unicità.

Per il raggiungimento di tale obiettivo si ritiene necessario:

a) procedere alla classificazione tipologica dei siti e alla definizione giuridica di « sito rupestre », che esprime un valore sto-

rico, archeologico, antropologico, artistico e culturale;

b) completare l'elenco dei siti rupestri individuati sino a oggi dal Ministero della cultura, avviando una ricognizione sul territorio nazionale avvalendosi delle informazioni ad esso trasmesse dalle regioni, dalle soprintendenze, dagli enti locali e da soggetti pubblici e privati che ne hanno notizia.

La creazione di un Cammino nazionale è opportuna per permettere la tutela, la conservazione, il restauro, l'accessibilità e la fruizione sostenibile dei siti, nonché la loro valorizzazione sostenibile e non invasiva, riconoscendo il ruolo centrale delle comunità locali, quali soggetti principi nella custodia di questi siti e beni di valore nazionale, custodi dei luoghi e del paesaggio, e a figure professionali qualificate e specializzate nella gestione di beni culturali rupestri.

Inoltre, la ricognizione dei siti e dei beni è funzionale per consentire al Governo di valutare e proporre nuove candidature al Patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nel quale al momento è presente l'arte rupestre della Valle Camonica (sito n. 94, inserito nel 1979).

Si rammenta che l'Italia possiede una delle più ampie e diversificate eredità rupestri d'Europa, consegnata a noi dopo millenni di interazione tra l'uomo e l'ambiente: un patrimonio organico di beni culturali che testimoniano la capacità dell'uomo di adattarsi, modellare rocce e convivere con esse in contesti geografici, storici e culturali differenti. Da Matera a Gravina, dai Sassi di Basilicata ai villaggi rupestri della Sicilia e della Puglia, fino alle grotte dell'entroterra ligure, laziale, lombardo e sardo, e della già ricordata Valle Camonica, l'Italia rupestre racconta una storia di insediamenti, di culti, di agricoltura e pratiche abitative e spirituali radicate nella pietra.

Questo patrimonio si contraddistingue non solo per la sua valenza storica, ma anche per il forte legame con il paesaggio circostante, testimoniando forme di insediamento umano perfettamente integrate nell'ambiente naturale. Tali siti costituiscono, di fatto, un ponte tra archeologia, spiritualità, architettura e geografia culturale, spesso sottovalutato o non sufficientemente valorizzato.

Attualmente in Italia non esiste un Cammino nazionale istituzionalizzato per la tutela, la gestione integrata e la valorizzazione sistemica dei siti rupestri. Le realtà esistenti operano in maniera frammentata e non coordinata e si sostengono grazie all'iniziativa di singoli enti locali, fondazioni culturali o associazioni di volontariato. Questo approccio ha prodotto un'assenza di coordinamento interregionale, di disomogeneità nei criteri di tutela e fruizione, di difficoltà di accesso a fondi europei e nazionali specifici, di assenza di un'identità unitaria riconoscibile per il pubblico e per gli operatori culturali e turistici. Ne consegue una dispersione del potenziale culturale, turistico, economico e sociale che tali siti potrebbero generare se inseriti in una rete organica, scientificamente fondata e normativamente riconosciuta.

Il patrimonio rupestre italiano rappresenta una risorsa culturale strategica, ancora ampiamente sottoutilizzata e priva di un'adeguata cornice normativa: il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non prevede una classificazione autonoma per i beni rupestri, che vengono spesso ricondotti, in modo generico, alle categorie di beni archeologici, architettonici o paesaggistici. Ciò impedisce la possibilità di elaborare politiche di tutela *ad hoc*, in grado di riconoscere il valore unitario del patrimonio rupestre italiano e di favorire interventi organici e interdisciplinari che ne garantiscano la conservazione, l'accessibilità, la fruizione e la valorizzazione.

La creazione di un « Cammino nazionale dell'arte rupestre » consente di immergersi nel passato dell'uomo, nelle sue emozioni, nella sua spiritualità e nei suoi interessi. Ed anche in ciò che insito nell'uomo: l'arte e il senso di tramandare qualcosa attraverso di essa. L'arte rupestre è un quadro e un libro da guardare e studiare, che ci permette di conoscere un territorio mutato nel tempo, nonché la flora e la fauna che hanno colpito l'immaginazione dell'uomo che ha dipinto o inciso quelle rocce. Essa mostra la sua spiritualità, il suo stile di vita, le sue invenzioni, le sue conoscenze astronomiche. Rappresenta una capsula del tempo che ci fa conoscere il presente di allora.

Ma non solo: è necessario avere contezza dei siti rupestri per salvaguardarli dalle minacce alla loro conservazione derivanti dal deterioramento naturale e dal lento processo distruttivo dovuto agli agenti atmosferici o dall'interferenza umana. La maggior parte delle opere di arte rupestre ha un'età di mi-

gliaia di anni, altre di centinaia, ed è sopravvissuta nonostante queste minacce di scomparsa. L'interferenza umana può essere rapida e diretta, come nel caso dei graffiti e degli atti di vandalismo. La conservazione deve pertanto affrontare tali fenomeni, identificando la fonte delle minacce e ideando mezzi per eliminarli e rallentarli, al fine di evitare la perdita di questa importante componente del patrimonio culturale dell'umanità.

Crediamo che l'istituzione di un Cammino nazionale dell'arte rupestre rappresenti una modalità efficace per monitorare e preservare questo articolato patrimonio di espressione della sensibilità umana, e per promuovere sinergie con le città degli Stati che fanno parte del Consiglio d'Europa che ospitano siti rupestri e per sviluppare, strutturandola, un'offerta turistica di qualità ed attrattiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione di « sito rupestre »)

1. Per « sito rupestre », di seguito denominato « sito », si intende:

a) un luogo fisico realizzato mediante lo scavo, la modifica o l'alterazione della roccia, o attraverso l'utilizzo della stessa, comprendente grotte, anfratti o cavità, integrato con strutture scavate nella roccia o ricavate lungo pareti rocciose, o sotterranee, che presenti elementi di interesse storico, culturale, architettonico e ambientale, quali insediamenti abitativi, lavorativi e per il sostentamento, quali stalle, ambienti per la semina, la raccolta, la trasformazione la conservazione degli alimenti, luoghi di culto, necropoli e altre strutture scavate o edificate nella roccia;

b) un luogo fisico in cui siano presenti cippi funerari o confinari, graffiti, iscrizioni, schemi geometrici, motivi astratti o forme figurative realizzati con disegni, dipinti o incisioni su superfici rocciose naturali, che costituiscano una testimonianza duratura del pensiero, delle credenze e delle esperienze umane.

2. Il sito può altresì rappresentare un'espressione del pensiero contemporaneo, qualora presenti caratteristiche di cui al comma 1 tali da renderlo un bene di riconosciuto valore estetico, artistico o storico-architettonico, e testimonianza significativa di valore culturale.

Art. 2.

*(Istituzione del Cammino nazionale
dell'arte rupestre)*

1. È istituito il Cammino nazionale dell'arte rupestre, di seguito denominato « Cammino », al quale possono aderire i comuni nei cui territori siano presenti uno o più degli elementi caratterizzanti di cui all'articolo 1. L'elenco dei comuni e dei siti del Cammino è pubblico e consultabile in una sezione dedicata del sito *internet* del Ministero della cultura.

2. Il sito, riconoscibile nella sua forma, è sottoposto a vincolo di tutela diretta nelle more della verifica dell'interesse culturale e non può essere alienato o sottratto alla pubblica fruizione, salvo autorizzazione del Ministero della cultura attraverso la soprintendenza territorialmente competente, nel rispetto delle esigenze di conservazione. Il comune adotta le misure necessarie per la conservazione, manutenzione e valorizzazione del sito, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché degli eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o idrogeologici vigenti.

3. Il comune inserito nell'elenco del Cammino può utilizzare, ai fini della propria valorizzazione turistica, la dicitura « Comune del Cammino dell'arte rupestre », anche per la promozione dei prodotti artigianali o alimentari a chilometro zero realizzati nel suo territorio.

Art. 3.

*(Istituzione della Giornata nazionale
dell'arte rupestre)*

1. Al fine di rafforzare l'identità e promuovere il Cammino è istituita la « Giornata

nazionale dell'arte rupestre », con i seguenti obiettivi:

a) promuovere, valorizzare e recuperare il territorio, le risorse naturali, le tradizioni culturali e il patrimonio artistico nazionale, anche attraverso forme di collaborazione tra associazioni, enti e altri soggetti locali;

b) favorire attività educative e divulgative volte a far conoscere, in particolar modo ai giovani, il passato storico e artistico italiano riferibile all'arte rupestre, promuovendo la sensibilità verso tali beni;

c) preservare la cultura locale dei comuni e i relativi siti di interesse storico e artistico, affinché siano tramandati alle future generazioni.

Art. 4.

(Ufficio di coordinamento delle attività di valorizzazione dell'arte rupestre)

1. Presso il Ministero della cultura è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un ufficio di coordinamento delle attività di valorizzazione dell'arte rupestre. L'ufficio in particolare:

a) raccoglie le richieste di adesione del comune al Cammino, corredate di una descrizione del sito, comprensiva, ove disponibile, di una documentazione che ne attesti l'origine e la datazione storica, l'anno della scoperta, la localizzazione, la mappatura, anche fotografica, e i rilievi planimetrici;

b) cura la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1;

c) svolge attività di promozione e di valorizzazione del Cammino, dei siti e dei comuni che ne fanno parte;

d) predispone buone pratiche per la realizzazione di progetti ed eventi condivisi e di formazione;

e) organizza incontri tecnici e promozionali su scala macroregionale;

f) riceve le richieste di contributi finanziari da parte dei comuni facenti parte del Cammino, finalizzati alla preservazione e alla valorizzazione dei siti, anche mediante iniziative e progetti in collaborazione con altri comuni italiani e appartenenti a Stati membri del Consiglio d'Europa;

g) aggiorna, sulla base delle informazioni trasmesse dai comuni facenti parte del Cammino, la sezione del sito *internet* del Ministero di cui all'articolo 2, comma 1, con l'indicazione delle iniziative pubbliche da essi promosse per la valorizzazione dei rispettivi siti.